

Prot. n. 25/DA

Roma, 08/11/2023

## CONTRATTO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA (PFTE), COMPRENSIVA DI COORDINAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP), CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI (DL) INERENTI L'INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE ARCHITETTONICHE, CIVILI E IMPIANTISTICHE, RELATIVE AI LABORATORI DI TERAPIA GENICA DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ**

L'anno 2023 (duemilaventitrè), il giorno 8 del mese di novembre, con la presente privata scrittura, avente per le Parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

### TRA

Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", Codice Fiscale 80403930581, rappresentato dall'Ing. Antonio Perno, nato a Roma (RM) il 22/10/1970 – Direttore Amministrazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, domiciliato per la carica presso l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" in Piazza Sant'Onofrio n.4, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente, giusta nomina, (di seguito anche semplicemente "**Committente**" o "**OPBG**");

### E

l'Ing. Giovanni Martinazzoli, nato a Milano (MI) il 30/05/1955, residente a San Vito di Narni (TR), Strada di Valle Montanara n.15 e con studio tecnico a San Vito di Narni (TR), Strada di Valle Montanara n.15, Codice Fiscale MRTGNN55E30F205M e P. IVA 00682700554, nella sua qualità di Ingegnere Libero Professionista, elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente "**Professionista**").

### Premesso che:

- l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è stato costituito con Chirografo di Papa Pio XI il 24 gennaio 1924 quale Istituzione, con tutte le sue pertinenze e dipendenze, di proprietà della Santa Sede, a cui risponde pertanto direttamente ed alla cui vigilanza è sottoposto;

- l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù rientra tra le Istituzioni che sono sottoposte alla vigilanza del Consiglio per l'Economia e della Segreteria per l'Economia secondo le attribuzioni proprie di tali Organismi, ai sensi dell'Ordinamento giuridico vaticano;
- la legge 187 del 18 maggio 1995 ha ratificato l'accordo, del 15 febbraio dello stesso anno, tra il Governo Italiano e la Santa Sede in merito ai rapporti tra l'Ospedale e il Servizio Sanitario Nazionale (regolamentati nel contesto dell'art. 4, comma 13, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502);
- l'Ospedale è un soggetto legittimato ad operare con il Sistema Sanitario Nazionale e a erogare le prestazioni in regime SSN. Questo sempre per effetto della citata Legge n. 187 del 1995, che ne ha riconosciuto la sua soggettività autonoma di entità terza appartenente alla Santa Sede e come tale non appartenente allo Stato italiano;
- la Legge del 18 maggio 1995 ha inoltre ricondotto l'attività di ricerca svolta dall'Ospedale, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ("IRCCS"), nel quadro dell'allora Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 269, successivamente sostituito dal Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 in materia di riordino della disciplina degli IRCCS;
- nel quadro della normativa dello Stato italiano, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è un'entità di diritto privato che appartiene alla Santa Sede;
- con Decreto direttoriale del MUR n. 1035 del 17.05.2022 il *Centro Nazionale "National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology"*, tematica "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA", domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CN00000041, per la realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo "*National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology* è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € in euro 320.036.606,03;
- nell'ambito dell'attuazione del progetto di cui sopra l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha necessità di procedere con l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica (PFTE), comprensiva di coordinamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori (DL) inerenti l'intervento di realizzazione di un laboratorio di sviluppo di terapia genica presso i locali di Viale Baldelli 41 – 00146 Roma per un importo presuntivamente quantificato in € 74.815,73 (oneri previdenziale e IVA esclusa);
- è stato predisposto dal RUP Arch. Caterina Di Paola il documento d'indirizzo alla progettazione, con i relativi allegati, dell'intervento in oggetto, redatto dal RUP stesso, prevedente un importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.574.000;

- con Determina a contrarre n.2 del 08/11/2023, prot.24/DA è stato disposto l'affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, relativi all'intervento di "realizzazione di un laboratorio di sviluppo di terapia genica presso i locali di Viale Baldelli 41 – 00146 Roma", stante l'importo dell'incarico da affidarsi e le motivazioni ivi indicate, ai sensi degli artt. 50, comma 1 e 17 del D. Lgs. 36/2023;
- a seguito della determinazione di cui sopra è risultato affidatario l'Ing. Giovanni Martinazzoli, con studio tecnico a San Vito di Narni (TR) in Strada di Valle Montanara n.15, Codice Fiscale MRTGNN55E30F205M e P. IVA 00682700554, nella sua qualità di Ingegnere Libero Professionista, come da offerta pervenuta in data 02/11/2023, con il ribasso offerto del 13% (tredicipercento);
- preliminarmente all'adozione della determina di affidamento sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'affidatario e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, e pertanto è autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1. Oggetto dell'incarico**

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023 (di seguito indicato anche come Codice), come meglio individuati oltre, nel rispetto degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., relativi all'intervento di "realizzazione di un laboratorio di sviluppo di terapia genica presso i locali di Viale Baldelli 41 – 00146 Roma".

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, determinate dal RUP in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, ai sensi dell'art. 41, comma 5 del Codice, consistono nelle seguenti attività:

- (a) la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, sulla base del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) approvato in data 27/10/2023, comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l'autorizzazione degli enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi dell'articolo 41 del Codice e secondo quanto previsto dagli articoli 6, co. 7, e 21 dell'Allegato I.7 del Codice; in particolare, il progetto fattibilità tecnica ed economica dovrà essere redatto in conformità al DIP così come approvato dall'OPBG e rispettandone l'essenza strutturale e prestazionale;

(b) il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 e 92 del D.lgs. n. 81/2008, ed in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione.

3. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dal Committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al Documento di indirizzo alla progettazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La progettazione dovrà essere redatta in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato sulla GURI n. 183 del 8 agosto 2022.

6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art.42 del Codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art.42, comma 4, del Codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

b) consentire l'immediata appaltabilità dei lavori progettati con ricorso all'appalto integrato.

6. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di affidamento, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

7. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al Codice e al relativo allegato I.7.

8. L'OPBG si riserva la facoltà di affidare direttamente al Professionista anche il relativo servizio di direzione dei lavori, previa verifica del possesso dei requisiti professionali.

Le predette attività di DL dovranno essere rese da soggetti, rispettivamente, in possesso delle qualifiche professionali necessarie ai fini della direzione lavori ai sensi dell'articolo 114, commi 3, 5 e 6, del Codice e della Sezione I - articolo 1 dell'Allegato II.14 al Codice, della direzione operativa e dello svolgimento dell'attività di ispettore di cantiere ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Codice e della Sezione I - articolo 2 dell'Allegato II.14 al Codice.

L'eventuale svolgimento dei servizi opzionali sarà pertanto oggetto di successivo atto da parte dell'OPBG, alla cui adozione rimane condizionato l'avvio e l'espletamento delle prestazioni stesse da parte dell'aggiudicatario.

### **Art. 2. Obblighi a carico del Professionista**

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello offerto in fase di trattativa diretta, indicato nella Determina n.2 del 08/11/2023 richiamata nelle premesse. Esso è immutabile ed onnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici del Committente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dal Committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Committente e del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
- 3-bis. Resta fermo il rispetto delle tempistiche stabilite dal Documento di indirizzo alla progettazione.

### **Art. 3. Accettazione elaborati precedenti**

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori.

#### **Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

1. Non si rilevano particolarità nella progettazione inerente la sicurezza; il Professionista che rivestirà il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dovrà comunque ottemperare a quanto espressamente previsto dall'articolo 91 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che si intende qui integralmente riportato.

2. Qualora i piani di sicurezza e il fascicolo contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori presentassero delle carenze, il Committente dovrà richiedere l'integrazione al Professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare.

#### **Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

1. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese, ivi comprese quelle accessorie di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 dell'Allegato alla legge 2 marzo 1949, n.143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta del Committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta del Committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

- b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su supporto elettronico in formato standard editabile e una copia degli stessi elaborati in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente (o *specificare altro formato richiesto dal Committente*);
3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.
4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dal Committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta del Committente.
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, il Committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi e di risoluzione del contratto e/o di cessazione anticipata del contratto da qualsivoglia ragione originata.

#### **Art. 5-bis. Verifica di conformità delle prestazioni**

1. Il Committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il RUP.
2. È facoltà del Direttore dell'esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.
3. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dal Committente. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del Professionista che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Professionista dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzino il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, altresì, a vigilare sul corretto rilascio delle polizze assicurative e sul rinnovo delle stesse da parte del Professionista; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comporterà la risoluzione del presente contratto.

## **Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali**

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.
2. Nessuna variazione progettuale può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e il Committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

## **Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso**

1. L'avvio della progettazione decorre dall'ordine di avvio della stessa disposto dal RUP.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati:  
Progettazione di fattibilità tecnico economica: giorni complessivi n.60 [sessanta] naturali e consecutivi.
3. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento del Committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.
4. La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.
5. Il Committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 121 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
6. Il Committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del codice.

## **Art. 8. Penali e proroghe**

1. Ai sensi dell'art.126 del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1 per mille da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal Committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale il Committente può procedere alla risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.
6. Ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del Committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## **Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione e trattamento dei dati personali**

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta del Committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dal Committente.
4. Ai sensi dell'art.16 del Codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente al Committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto al Committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dal Committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

7. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Committente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Professionista Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

#### **Art. 10. Risoluzione del contratto**

1. È facoltà del Committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art.122 del Codice e quelli già sopra richiamati all'art.2 del Codice quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà del Committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente al Committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

- g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate al Committente;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

### **Art. 11. Determinazione dei corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento, come da prospetto di calcolo dei corrispettivi, parte integrante del presente contratto.
2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'allegato I.13 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del 13 % (tredici per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

#### **Progettazione di fattibilità tecnica ed economica Euro 77.671,65**

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art.120 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.
5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
6. Trattandosi di contratto a corpo, i corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione affidata al Professionista, alle eventuali varianti in aumento che venissero approvate in corso d'opera e a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati. E' fatto salvo il riconoscimento dei compensi dovuti per attività ulteriori richieste dalla stazione appaltante o resesi necessarie a seguito di nuove disposizioni di legge.

## **Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi**

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre. Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna al Committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, intestate al Committente e dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- Ragione sociale: Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”
- Indirizzo sede: Piazza Sant'Onofrio 4, 00165 Roma
- Codice fiscale: 80403930581
- Codice destinatario: SDI QRL4YE1
- indicazione del codice CUP
- atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: IT72K03069727101000000007153, sul quale è autorizzato ad operare il Sig./Ing. Giovanni Martinazzoli, nato a Milano il 30/05/1955 (codice fiscale MRTGNN55E30F205M), residente a San Vito di Narni (TR), Strada di Valle Montanara n,15. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.
6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n.602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista. Si applica l'art.11, comma 6, del Codice.
7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

#### **Art. 12-bis. Cessione del credito**

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del Codice, dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e s.m.i. Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, in quanto il Committente si riserva la facoltà di rifiuto.
2. Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione CUP. Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato al Committente.
3. La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al successivo articolo 17.

#### **Art. 12-ter. Responsabilità e risarcimento dei danni**

1. Il Professionista ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso il Committente

ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

### **Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva**

1. L'OPBG, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto e dunque esonera l'Operatore dal prestare la suddetta garanzia definitiva considerato sia l'importo a base della procedura di affidamento diretto sia la comprovata solidità del fornitore cui è rivolta la presente richiesta di offerta.
2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto al Committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni AIG EUROPE S.A. del 14/09/2023, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (Duemilioni/00), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per il Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
3. La polizza deve essere presentata al Committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La mancata presentazione della polizza esonera il Committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

### **Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1, lettera d) del medesimo codice, il contratto non può essere ceduto né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione del Committente.
3. Il Committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice.

### **Art. 15. Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Roma. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

### **Art. 16. Domicilio, gestione digitale dell'appalto, rappresentanza delle parti e soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali**

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso a San Vito di Narni (TR), all'indirizzo Strada di Valle Montanara n,15. Qualunque comunicazione effettuata dal Committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

1-bis. Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Professionista si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC è [giovanni.martinazzoli@ingpec.eu](mailto:giovanni.martinazzoli@ingpec.eu). La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

2. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire al Committente è trasmessa presso la sede del Committente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

### **Art. 17 Referenti del Contratto**

1. Ai sensi dell'art.114 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. si indica l'Architetto Caterina Di Paola, quale Direttore dell'esecuzione del contratto per il Committente.

2 Il Professionista, Ing. Giovanni Martinazzoli è il Referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto.

3. Il Direttore dell'esecuzione e il Professionista collaborano per la gestione delle attività contrattuali. Il Professionista, quale referente principale per il Committente, deve garantire la massima reperibilità.

### **Art. 18. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP come sopra indicato.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 19 - Adempimenti di cui al D.L. n. 77/2021**

1. Ai sensi dell'art. 47, c. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'appaltatore, diverso da quello di cui al comma 2 del medesimo articolo e che occupa un numero di dipendenti compreso tra quindici e cinquanta, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, c. 6, del D.L. n. 77/2021, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

3. Ai sensi dell'art. 47, c. 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l'appaltatore è tenuto altresì, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. n. 68/99, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti

imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, c. 6, del D.L. n. 77/2021.

4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di garantire il pieno rispetto di principi e target relativi al presente intervento.

#### **Art. 20 - Adempimenti connessi agli interventi PNRR**

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti i requisiti, vincoli e condizioni derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, con particolare riferimento agli obblighi specifici derivanti dal principio del cd. DNSH ("Do No Significant Harm") volto a garantire che l'esecuzione degli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente (articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).

2. L'appaltatore ha inoltre dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi attuale o potenziale, né proprio, né del proprio coniuge, o di conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, tale da metterne a rischio il buon andamento e lo svolgimento imparziale dell'appalto.

#### **Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia**

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

#### **Art. 22. Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente contratto è vincolante per il Committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

3. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle integrazioni apportate ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato I.4 al Codice medesimo.

## Art. 22. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta economica presentata in sede di gara.

Roma, li 8.11.2023

Per il Professionista:



Per il Committente: